

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

C.A.P. 09017 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

C.F. 81002570927 - Telef. 07818030307-07818030221 – Fax 07818030275

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNUALITA' 2017 ART.11 COMMA 3 LEGGE N.431 DEL 9 DICEMBRE 1998.

SCADENZA BANDO: ore 12:00 del 17 LUGLIO 2017

Questa Amministrazione in esecuzione della legge 09/12/1998, n. 431 art.11, e della legge n. 97 del 20/04/2000 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", rende noto che è stato indetto il bando di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

I contributi ai sensi della Legge N. 97 del 20/04/2000 "Disposizioni urgenti in materia di locazione per fronteggiare il disagio abitativo", verranno assegnati prioritariamente ai conduttori per i quali risulti emesso un provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 09/12/1998 n. 431.

Inoltre per l'anno in corso il suddetto Fondo verrà esteso ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n° 2523 del 27.12.2001 denominato "20.000 abitazioni in affitto"

Con la Deliberazione Regionale n. 36/9 del 16/06/2016 e la Deliberazione della Giunta Comunale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Art. 1

Requisiti essenziali

L'accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto - che è relativo all'anno **2017** - è subordinato all'accertamento della ricorrenza, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti il nucleo utilizzatore dell'alloggio, dei requisiti essenziali di seguito elencati:

1. **Fascia A:** nuovo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) anno 2017 del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma a due pensioni minime INPS, (**€ 13.062,14**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al **14%**;
2. **Fascia B:** nuovo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) anno 2017 del nucleo familiare uguale o inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**€ 14.162,00**), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al **24%**;
3. Essere residente nel Comune di Sant'Antioco al momento di presentazione della domanda;
4. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

5. Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sito nel Comune di Sant'Antioco e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Il contratto deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve essere regolarmente registrato;
6. La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
7. Non sono ammessi gli assegnatari di immobili di ERP o conduttori - unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio - di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nonché conduttore di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 e A9
8. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R.13/89.
9. Non sono ammessi altresì i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto in locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2

Criteria per la determinazione del canone di locazione

L'importo annuo del canone di locazione (comprensivo degli adeguamenti ISTAT e delle altre maggiorazioni eventualmente previste nel contratto) sarà quello effettivamente pagato nel corso dell'anno 2017 in base al relativo contratto registrato, al netto degli oneri accessori. L'importo del canone di locazione annuo, calcolato come sopra specificato - a pena di esclusione - non deve essere superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione Sardegna per accedere al contributo (**€ 13.062,14** per la Fascia "A" ed **14.162,00** per la Fascia "B").

Art. 3

Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente potrà essere rideterminato in misura proporzionale rispetto ai fondi trasferiti dalla RAS.

Art. 4

Criteria per la formazione della graduatoria

Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo verranno stilati ed approvati con un apposito provvedimento, in base ai criteri di seguito specificati, una graduatoria provvisoria e un elenco degli esclusi, in cui saranno indicati i motivi dell'esclusione. **La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati ed affissi all'albo pretorio per 5 giorni. Contro la graduatoria provvisoria e l'esclusione dal contributo potrà essere presentata opposizione nei 5 giorni successivi alla pubblicazione.** Trascorso il termine sopra-indicato e vagliate le opposizioni pervenute sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 5
Criteria di Valutazione

- Incidenza del canone di locazione sul reddito annuo **INCIDENZA CANONE / REDDITO PUNTI**

dal 14% al 19%	5
dal 19,01% al 24%	7
dal 24,01% al 29%	9
dal 29,01% al 34%	11
dal 34,01 % al 39%	14
dal 39,01% al 44%	17
dal 44,01% al 49%	20
Oltre il 49%	23

- Incidenza del canone sul valore ISEE PUNTI

Fino a (Euro 5.358,34)	33
da (Euro 5.358,35) a (Euro 7.156,52)	29
da (Euro 7.156,53) a (Euro 9.155,32)	25
da (Euro 9.155,33) a (Euro 10.209,94)	20
Da (Euro 10.209,95) a (Euro 11.159,81)	15
Da (Euro 11.159,82) a (Euro 11.930,02)	10
Da (Euro 11.930,03) a (Euro 12.943,98)	5

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia in possesso della certificazione **ISEE** dovrà impegnarsi a consegnarla all'Ufficio Protocollo **entro e non oltre il termine di scadenza del bando, a pena di esclusione.**

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE

- Anzianità , invalidità , debolezza sociale **ANZIANI, INVALIDI E SOCIALMENTE DISAGIATI PUNTI**

Invalidità non inferiore al 75%	3
Ultrasessantacinquenni	3
Nucleo monoparentale e/o monogenitoriale	3

- Situazioni di particolare debolezza sociale:
 - LSU (Lavori Socialmente Utili) **3**
 - CIG (Cassa Integrazione Guadagni) **3**
 - Mobilità lavoro **3**
 - Separazioni omologate dal Tribunale **3**
 - Ordinanza di sgombero **3**

Qualora nell'ambito dello stesso nucleo utilizzatore dell'alloggio siano presenti più soggetti in possesso dei requisiti elencati nella precedente tabella, i relativi punteggi potranno essere cumulati.

A parità di punteggio avranno priorità i nuclei utilizzatori con un'incidenza del canone annuo di locazione sull'ISEE più alto; in caso di ulteriore parità prevarrà il nucleo utilizzatore con il maggior numero di componenti.

L'erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; nel caso in cui si verifichi il decesso del beneficiario prima della riscossione del beneficio economico riconosciuto, solo i componenti del nucleo familiare utilizzatore dell'alloggio espressamente indicati nella domanda di partecipazione, possono presentare all'Ufficio Servizi Sociali richiesta di subentro e richiedere di poter comunque beneficiare del contributo. In tal caso, la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso comporterà l'inammissibilità della richiesta di subentro.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2017 sia stato rinnovato - per il medesimo appartamento - il contratto di locazione scaduto, per ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.

Art. 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) **copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità** (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda);
- 2) **copia del contratto di locazione regolarmente registrato, con allegato foglio di registrazione del suddetto** (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda); nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2017 - per il medesimo appartamento - sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, al fine di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda anche copia del precedente contratto regolarmente registrato.
- 3) **copia del provvedimento di rilascio dell'immobile** (nel caso in cui venga compilato il "quadro B" dell'apposito modulo di domanda);
- 4) **copia del certificato attestante l'invalidità non inferiore al 75%** (nel caso in cui venga compilata la colonna 5 del "quadro H" dell'apposito modulo di domanda);
- 5) **certificazione attestante le condizioni di "particolare debolezza sociale"** del nucleo utilizzatore dell'alloggio (nel caso di compilazione del "quadro F" dell'apposito modulo di domanda);
- 6) **copia del nuovo ISEE anno 2017**, riferita all'intero nucleo utilizzatore dell'alloggio (obbligatorio – pena l'inammissibilità della domanda);
- 7) **copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relative ai mesi dell'anno 2017 trascorsi al momento della presentazione della domanda** (obbligatorio, pena l'inammissibilità della domanda). Le ricevute devono necessariamente contenere l'indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, dell'importo pagato (al netto degli oneri accessori), degli elementi necessari all'individuazione dell'alloggio a cui si riferiscono, dei nominativi del locatore e del conduttore; le stesse ricevute inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (solo nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale).

La mancata consegna della documentazione relativa ai punti 3), 4) e 5) non consentirà al dichiarante di godere dei benefici (in termini di punti assegnati) derivanti la compilazione dei "quadri" dell'apposito modulo di domanda cui detta documentazione si riferisce.

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate, unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta (disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in via Risorgimento n° 37 – presso il Centralino del Municipio ubicato in Piazzetta Italo Diana e sul sito istituzionale www.comune.ca.santantioco.it), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito in C.so V. Emanuele o a mezzo raccomandata A/R entro le ore **12:00 del 17/07/2017**. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione. Il recapito della domanda entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'erogazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione è subordinata al fatto che il nucleo utilizzatore sia in regola con i pagamenti e risulti anagraficamente domiciliato nell'alloggio oggetto del contratto di locazione in funzione del quale il contributo è stato concesso. **Si specifica inoltre, che ai fini della liquidazione delle spettanze riconosciute dalla R.A.S. sarà necessario consegnare al Servizio Sociale, tramite ufficio protocollo, tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2017 non presentate al momento della consegna della domanda.**

Ai fini della continuità dell'erogazione del contributo, i requisiti dichiarati e accertati dovranno permanere per il periodo complessivo a cui l'erogazione del contributo si riferisce; eventuali variazioni dei requisiti dichiarati dovranno essere immediatamente comunicati ai Servizi Sociali, in forma scritta, per le successive determinazioni. La mancata comunicazione, laddove gli accertamenti d'ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione e/o sanzione conseguente alla natura dell'omissione stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Antonella Serrenti